

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **19/1979** (ECLI:IT:COST:1979:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **08/03/1979**; Decisione del **04/05/1979**

Deposito del **10/05/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16204**

Atti decisi:

N. 19

ORDINANZA 4 MAGGIO 1979

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 133 del 16 maggio 1979.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 11 febbraio 1948, n. 50

(Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 giugno 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Zucca Ester, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976;

2) ordinanza emessa il 3 dicembre 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Rodari Anna Maria, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 12 maggio 1976 dal pretore di Comacchio nel procedimento penale a carico di Felletti Arnaldo, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976;

4) ordinanza emessa il 4 giugno 1976 dal pretore di Alessandria nel procedimento penale a carico di Pomillo Vincenzo, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;

5) ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dal pretore di Monza nel procedimento penale a carico di Baldissera Cesarina, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;

6) ordinanza emessa il 30 settembre 1977 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Burkart Carlo, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978;

7) ordinanza emessa il 6 marzo 1978 dal pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di Moutafis Demetre, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il tribunale di Milano, il pretore di Comacchio e il pretore di Monza hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sulle sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 Cost. (interpretati alla luce degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo); mentre i pretori di Alessandria e di Palermo hanno proposto la medesima questione in riferimento al solo art. 3 della Costituzione;

che, nei relativi giudizi, nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con una unica sentenza.

Considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 14 Cost., è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 104 del 1969 e manifestamente infondata - in vista di alcuni fra i predetti parametri costituzionali - dalle ordinanze n. 76 del 1971, n. 78 del 1973 e n. 40 del 1975;

che, sotto questi aspetti, le ordinanze di rimessione non prospettano profili sostanzialmente nuovi e non prendono nemmeno posizione rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte;

che, in particolar modo, non sono pertinenti le argomentazioni svolte nei riguardi dell'inciso dell'art. 2 del d. leg. n. 50 del 1948, che impone l'obbligo di denuncia a chiunque

ospiti uno straniero o un apolide, "anche se parente od affine": dal momento che nessuno dei giudizi a quibus aveva per oggetto rapporti del genere;

che, d'altro canto, le censure di politica legislativa, per cui la norma impugnata sarebbe vessatoria (e largamente disapplicata nella prassi), vanno rivolte al Parlamento e non a questa Corte;

che, infine, lo stesso riferimento all'art. 23 Cost. non fa che riproporre, in termini solo formalmente autonomi, impugnative sulle quali la Corte si è già pronunciata; giacché alcuni giudici a quibus (e precisamente il tribunale di Milano, il pretore di Comacchio, il pretore di Monza) invocano "il principio costituzionale secondo il quale ai cittadini possono essere imposte per legge prestazioni personali..., solo nei limiti in cui non violino i diritti fondamentali dell'uomo, il contenuto dei quali sia dettato da specifiche prescrizioni costituzionali o comunque ricavabile da norme internazionali generalmente riconosciute": tornando in tal modo ad insistere, attraverso il richiamo dell'art. 23, sull'infondato assunto che la norma impugnata abbia violato le garanzie risultanti dagli artt. 2 e 10 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata dal tribunale di Milano e dai pretori di Comacchio, Alessandria, Monza e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.